


N° 315



PROVINCIA DI SASSARI



SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N° 173 DEL 20/12/2011

OGGETTO: ESTENSIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL'ART. 1 DEL R.D.L. N. 3267/1923 E ALL'ART. 1 DEL R.D. N. 1126/1926, ALLE AREE DELIMITATE DAL P.A.I. COME INTERESSATE DAL PERICOLO DI FRANA. COMUNE DI CHIARAMONTI.

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. n. 3267/23;

VISTO il R.D. n. 1126/26;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.04 e s.m. e i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che "l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana";

VISTO l'art. 61 comma 2 della L.R. n. 9/06, che conferisce alle Province le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico;

VISTO lo Statuto Provinciale in vigore;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08.04.2008 che attribuisce al Settore VIII - Ambiente e Agricoltura, le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/06 in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con particolare riferimento all'art. 61 comma 3 della predetta L.R.;

VISTI gli atti di vincolo elaborati dall'Organo tecnico, nello specifico il Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico, trasmessi al Comune di Chiaramonti per la pubblicazione di 90 giorni all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 3267/23;

VISTA la nota del Comune di Chiaramonti acquisita con NS prot. n. 26624 del 21.06.2011, con la quale si trasmettevano gli atti di vincolo a questa Amministrazione con gli estremi di avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale intercorsa dal 07.02.2011 al 08.05.2011 ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 3267/23;

CONSIDERATO che durante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio comunale di Chiaramonti di 90 giorni sono pervenuti due reclami, prot. n. 26624 del 21.06.11:

- da parte del Sig. Quadu Salvatore, il cui oggetto è la richiesta di esclusione dal vincolo dei terreni ricadenti nel Foglio 22 mappali 3, 4, 140, 141, 155, 157 e al Foglio 21 mappale 64 del N.C.T.;

- da parte del Sindaco del comune di Chiaramonti avente oggetto la richiesta della modifica dei criteri di perimetrazione;

VISTA la Deliberazione n. 37/15 del 30.07.2009 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto "Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI - Gestione delle aree a vincolo idrogeologico", secondo cui i centri urbani sono esclusi dall'imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 9 del PAI;

RITENUTO non accoglibile il reclamo del sindaco di Chiaramonti poiché i limiti della proposta di vincolo sono esattamente coincidenti con quelli relativi alle aree a pericolosità di frana così come perimetrati dal PAI;

VISTA la richiesta di parere, formulata dalla scrivente amministrazione allo STIR di Tempio Pausania con n. 35745 del 30.08.11, in merito al reclamo del Sig. Quadu Salvatore;

ACQUISITO il parere negativo dello STIR di Tempio Pausania relativo al reclamo del Sig. Quadu Salvatore, in quanto l'esistenza di fabbricati in agro non costituisce condizione necessaria e sufficiente per applicare l'esclusione dal vincolo, prevista per i centri urbani, ai sensi della DGR 37/15 del 30/07/2009;

RITENUTO pertanto non accoglibile il reclamo del Sig. Quadu Salvatore per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO che gli atti di vincolo trasmessi a questa Amministrazione sono composti dai seguenti documenti: Elaborati cartografici e Relazione Generale;

CONSIDERATO l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA

1. di rigettare i reclami pervenuti da parte del Sig. Quadu Salvatore e del Sindaco del Comune di Chiaramonti sulla base delle considerazioni riportate in premessa;
2. di imporre il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 nelle aree delimitate da P.A.I. in agro del Comune di Chiaramonti ed individuate come aree a pericolosità di frana. La rappresentazione e la descrizione di tali aree sono riportate nell'elaborato cartografico e nella relazione generale allegati alla presente determinazione e depositati in originale presso il Settore Ambiente;
3. di disporre le seguenti forme e modalità di utilizzazione delle aree summenzionate, ai sensi dell'art.9 comma 2 delle N.T.A. Del P.A.I. (aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 35 del 21/03/2008), nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico:
 - a. è sempre negata l'esenzione totale o parziale del vincolo;
 - b. è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
 - c. le prescrizioni di massima e di polizia forestale devono stabilire, entro un anno dell'entrata in vigore del P.A.I., ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
 - d. i provvedimenti in materia di trasformazione culturale devono dimostrare espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
 - e. le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche all'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal P.A.I., devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
 - f. l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme;

4. al sensi dell'art. 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e della L.R. n.9 del 12/06/06, sono soggette ad autorizzazione della Provincia le attività ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, riguardanti la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la trasformazione di boschi in altre qualità di coltura, ferma restando l'osservanza di quanto riportato nelle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" approvate con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;

5. di disporre che la presente determinazione con i relativi allegati sia inviata al Corpo Forestale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chiaramonti per 15 giorni, come previsto dall'art. 10 del R.D. 1126/26;


6. di dare atto che costituiscono parte integrante della presente i seguenti allegati:

- Elaborati cartografici e Relazione Generale che restano depositati presso il Settore Ambiente;

di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;

7. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza, anche in formato cartaceo, all'UOA Segreteria Generale (Ufficio Delibere) e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica IRIDE, a : Signor Presidente, alla VI Commissione Consiliare, all'UOA Capo del Gabinetto (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Direttore Generale, Assessore all'Ambiente, Assessore Affari Generali, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara



N° 315

PUBBLICATO ALL'ALBO

DAL 17/04/2012 AL 02/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Firma)

